

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 107 del 19/12/2012 - rif. Fascicolo n.2236 /2012

[Deliberazione n. 107 del 19/12/2012 - rif. Fascicolo n.2236 /2012](#) d.lgs 163/06 Articoli 11, 2 - Codici 11.3, 2.1

Il ritardo, senza giustificato motivo, di oltre un anno della stipula del contratto appare non conforme ai principi di efficacia e tempestività di cui all'art. 2 del D.Lgs. 163/2006. Inoltre, il comma 9 dell'art.11 del Codice dei Contratti Pubblici stabilisce dalla conclusione della procedura di gara ad evidenza pubblica, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, la stipula del contratto di appalto ha luogo entro il termine di sessanta giorni. Tale termine opera ogni qualvolta non sia stato stabilito diverso termine nella lex specialis e/o non sia stato diversamente concordato con l'aggiudicatario. La norma in commento prosegue stabilendo che se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto e in tal caso all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Il legislatore ha inteso evidentemente tutelare gli interessi dell'impresa aggiudicataria in modo che non rimanga vincolata sine die alla propria offerta. Resta comunque il fatto che una stipula contrattuale condotta oltre diciotto mesi dall'aggiudicazione definitiva deve ritenersi un elemento "patologico" anche nell'interesse della stessa amministrazione che corre il rischio di contrattualizzare una gara a condizioni non più convenienti, poiché ovviamente in un arco di tempo così lungo la situazione del mercato potrebbe essersi modificata.

[Deliberazione n. 107 del 19/12/2012 - rif. Fascicolo n.2236 /2012](#) d.lgs 163/06 Articoli 3, 30 - Codici 3.1, 30.1

In un appalto di servizi la Stazione Appaltante deve stabilire in sede di lex specialis un onere economico da corrispondere per le prestazioni dedotte in contratto in modo da dare certezza ai partecipanti di un utile proporzionato all'offerta economica prodotta. Nella procedura della concessione di cui all'art. 30 del codice appalti, il tratto distintivo è stato individuato dal legislatore nella modalità di remunerazione del soggetto affidatario e nell'attribuzione o meno in capo al prestatore del servizio del rischio economico derivante dalla gestione economica dello stesso. Sul punto basta richiamare la definizione della concessione di servizi di cui all'art. 3 comma 12 del Codice dei contratti pubblici: "un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo".